

Vendita - obbligazioni del venditore - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33149 del 16/12/2019 (Rv. 656300 - 01)

Vizi redibitori - Mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze.

Mentre la garanzia per vizi di cui all'art. 1490 c.c. ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore, l'azione di cui all'art. 1497 c.c., rientrando in quella disciplinata in via generale dall'art. 1453 c.c., postula che l'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione e/o di risarcimento del danno sia imputabile a colpa dell'alienante ed abbia non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente; inoltre, poiché nell'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. assume rilievo decisivo il ruolo della volontà negoziale, l'indagine che il giudice deve compiere al riguardo ha necessariamente ad oggetto un elemento fattuale diverso ed estraneo rispetto alla fattispecie relativa alla presenza di un vizio o difetto che rendono la cosa venduta inidonea all'uso al quale è "normalmente" destinata.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33149 del 16/12/2019 (Rv. 656300 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1453](#), [Cod_Civ_art_1490](#), [Cod_Civ_art_1497](#)